

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PER OPERE E LAVORI DI CUI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI LL.PP. VALIDITA' 19 AGOSTO 2014 - 17 APRILE 2016

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO


1. Oggetto del regolamento è il fondo di cui alla normativa in materia LL.PP., articolo 93 del D.Lgs 163/2006 commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinques, per quanto attiene le attività di responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, compreso l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive il cui fondo è ricalcolato sulla base del nuovo importo posto a base di gara.
2. Il fondo viene stabilito nella percentuale del 2% sull'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, del quale è prevista la progettazione e/o la conduzione diretta da parte del personale degli uffici tecnici dell'Amministrazione Comunale, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, di cui l'80 % destinato all'incentivazione dei dipendenti.
3. Il restante 20 % delle risorse finanziarie del fondo verrà destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e di implementazione delle banche dati.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie dell'amministrazione comunale.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Il presente regolamento, disciplina gli incentivi previsti dalla Legge Quadro 11 Agosto 2014 n. 114, con decorrenza 19 Agosto 2014, per tutte le opere definite quali "Lavori Pubblici", come indicati dalla normativa in materia vigente, per il personale di ruolo dell'Amministrazione Comunale, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria per la cui realizzazione non è necessaria un'attività di progettazione.
2. L'Amministrazione Comunale viste le normative vigenti, costituisce apposito fondo individuando a bilancio uno o più specifici capitoli di spesa.
3. Per tutte le attività di progettazione validate, o attività di direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo compiute fino al 24 Giugno 2014, si applicano le norme previgenti (articolo 92, commi 5 e 6 del D.Lgs 163/2006 e regolamento interno dell'ente approvato con delibera di G.C. n° 217 del 11/7/2007), anche se la liquidazione avviene successivamente.
4. Per le attività di direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo attuate tra il vecchio e nuovo ambito di applicazione (24 Giugno 2014), si procederà alla liquidazione in proporzione ai periodi di svolgimento delle relative attività, con l'applicazione del specifico regolamento.
5. Le presenti disposizioni non si applicano al personale dirigente, ai sensi dell'art. dell'articolo 13-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 3 DEFINIZIONI

- 1) Ai fini del presente regolamento s'intende per:
  - A) Uffici dell'Amministrazione: il complesso di Uffici e Servizi che realizzano Lavori Pubblici;
  - B) Opere e lavori: gli interventi necessari per la redazione di progettazione di Opere Pubbliche, dei quali sia prevista la progettazione sia nel Titolo I° sia nel Titolo II° del bilancio comunale, come opere nuove, stralci successivi, completamento di opere nuove, interventi di risanamento conservativo o di ristrutturazione sul patrimonio comunale e sul demanio esistente, project











financing di lavori, concessioni di lavori, ad esclusione degli interventi in economia e manutentivi che non concretizzino la realizzazione di un'opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria progettazione preliminare, definitiva o esecutiva;

- C) Caratteristiche dei progetti: i progetti ed i successivi contratti come previsti dalla normativa in materia, dovranno altresì essere corredati dagli elaborati progettuali afferenti alle specifiche categorie di opere;
- D) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) (Art. 9 e 10 del Regolamento DPR 207/2010 e normativa in materia): la figura a cui compete ogni singolo progetto, che dovrà coordinare il nucleo di lavoro, per ciò che concerne lo sviluppo della progettazione e la relativa realizzazione;
- E) Progettisti – Direttore dei Lavori – Coordinatore in fase di progettazione in materia di sicurezza e salute (D.Lgs 81/2008) – Coordinatore in fase di esecuzione in materia di sicurezza e salute (D.Lgs 81/2008): i tecnici dipendenti che hanno rispettivamente redatto il progetto e diretto i lavori nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale e secondo quanto precisato dalle leggi vigenti e che ne assumono la responsabilità firmando i relativi elaborati; tali figure professionali potranno non coincidere per la stessa opera e potranno essere diversi dalla figura del Responsabile del Procedimento con le limitazioni previste dall'art. 9, comma 4 del DPR 207/2010;
- F) Collaboratori tecnici: tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al punto precedente e che, siglandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- G) Collaboratori amministrativi e personale di supporto: personale strettamente collegato all'attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo pur non sottoscrivendone gli elaborati;
- H) Costo preventivo di un'opera o di un lavoro: l'importo ottenuto dalla somma delle voci del quadro economico che rientrano nelle responsabilità previsionali del progettista, con l'esclusione degli oneri fiscali e degli oneri relativi alla pubblicità di cui dalla relativa normativa di riferimento;
- I) Lavoro: tutto quello che rientra nelle Opere Pubbliche, così come definito dalla normativa in materia.

#### Art. 4 NUCLEO DI LAVORO

- 1) La dirigenza, nell'ambito della programmazione degli interventi previsti da affidare a professionisti esterni all'amministrazione, prima di procedere al bando di gara per la ricerca dei professionisti, promuove annualmente almeno una conferenza di lavoro tra i settori tecnici, definiti all'articolo 3 del presente regolamento, per procedere alla definizione delle attività da svolgere nei Settori e/o per singolo servizio, nonché, tenendo in debita considerazione le pari opportunità dei componenti dei Settori Tecnici, provvede alla costituzione e quindi alla nomina formale del nucleo o di più nuclei di lavoro, sulla base di compiti organizzativi, professionali ed operativi.
- 2) Al fine di procedere alla realizzazione di un'opera pubblica, è costituito un nucleo di lavoro (in modo che i compiti siano ripartiti in modo equilibrato) formato da personale tecnico e amministrativo interno ai Settori Tecnici, in possesso di capacità professionali ed operative specifiche, come di seguito indicato:
  - a) Responsabile Unico del Procedimento;
  - b) Progettista;







- c) Coordinatore in fase di progetto, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008);
  - d) Coordinatore in fase di esecuzione, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008);
  - e) Collaboratori tecnici;
  - f) Collaboratori amministrativi;
  - g) Direttore dei lavori;
  - h) Assistente ai lavori.
  - i) Collaudatore
- 3) La dirigenza, contestualmente all'individuazione delle figure professionali ed al conferimento dei relativi incarichi in forma scritta ed all'individuazione dei collaboratori amministrativi e del personale di supporto, provvederà all'impegno della spesa relativa al fondo interno, ovvero potrà prevedere il reperimento della stessa direttamente nel quadro economico allegato delle opere da progettare.
- 4) All'atto della costituzione del nucleo di lavoro il dirigente del settore incaricato, qualora lo ritenga necessario, potrà decidere di impiegare nel nucleo stesso, per attività di supporto amministrativo, anche personale esterno al Settore.
- 5) La dirigenza provvederà ad individuare nuove forme organizzative finalizzate ad incrementare la progettazione interna.

#### Art. 5 CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI

- 1) Completate le singole fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici, il responsabile del procedimento certifica il raggiungimento degli obiettivi progettuali nel rispetto dei contenuti dell'incarico, e dell'effettivo rispetto in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, anche ai fini della liquidazione dell'incentivo.
- 2) Il dirigente di settore controlla il lavoro svolto sotto i vari profili.
- 3) Qualora venga sviluppato all'interno dell'Amministrazione Comunale la progettazione architettonica preliminare o definitiva o esecutiva di un'opera, mentre sia affidata a professionisti esterni la più specialistica progettazione strutturale o impiantistica ovvero la redazione grafica di elaborati o altre prestazioni di ordine specialistico, il calcolo della quota del fondo a favore dei tecnici dell'Amministrazione Comunale viene effettuato sull'importo totale globalmente considerato e cioè comprensivo degli importi delle strutture e degli impianti, nonché delle attrezzature e delle aree di pertinenza, in quanto la progettazione dell'opera, deve tenere in particolare evidenza le necessità conseguenti all'elaborazione delle opere strutturali e degli impianti tecnologici.

#### Art. 6 RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

- 1) Il fondo è costituito con l'obiettivo d'identificare la corresponsione dell'incentivo, in proporzione all'effettivo grado di responsabilità e di coinvolgimento all'attività svolta dal personale interno.
- 2) La quota relativa agli incarichi conferiti ai professionisti esterni sarà devoluta in economia all'amministrazione comunale.

AMBITO DI APPLICAZIONE periodo successivo al 19 Agosto 2014  
(Legge 11 Agosto 2014 n° 2014 e normativa in materia vigente)

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1) Progettazione lavori pubblici | (Tab. 1 con le quote stabilite dalla tabella 3) |
| 2) Esecuzione lavori pubblici    | (Tab. 2 con le quote stabilite dalla tabella 3) |

TABELLA 1 Progettazione lavori pubblici

FIGURE	%
Responsabile unico del procedimento	10%
Progettisti	46%
Collaboratori tecnici	21%
Coordinatore in fase di progettazione – Piano della sicurezza D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni	15%
Personale di supporto	8%
Totale	100%

TABELLA 2 Esecuzione lavori pubblici

FIGURE	%
Responsabile unico del procedimento	12%
Direttore dei lavori	28%
Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori – D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni	28%
Assistente con funzioni di direttore operativo	22%
Collaudo	4%
Personale di supporto	6%
Totale	100%

- 3) Il responsabile del procedimento, in virtù della maggiore complessità derivante dalla necessità di coordinare il lavoro di soggetti esterni all'ente (progettazioni- Direzioni Lavori- Coordinamento dei lavori affidate a professionisti esterni, *project financing* di lavori, concessioni di lavori), qualora le attività tecniche siano totalmente o parzialmente esternalizzate, percepirà la quota della prestazione eseguita per la sua figura professionale, calcolata come indicata nelle tabelle 1 e 2
- 4) Nel caso in cui le figure professionali coincidano con più compiti, alle stesse verranno corrisposte le relative percentuali stabilite dalle tabelle.
- 5) Anche per le prestazioni professionali parziali rispetto alle varie fasi progettuali di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori si farà riferimento alle percentuali della tabella n° 1 e 2 con le quote stabilite dalla tabella 3.

TABELLA 3

PERCENTUALI ATTRIBUITE ALLA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI – PIANO DELLA SICUREZZA (in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare)

Prestazioni parziali	CATEGORIE DI LAVORO									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
a) progetto preliminare	0,12	0,14	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10	0,09	0,13	0,10
b) progetto definitivo ed esecutivo – coordinatore in fase di progettazione D.Lgs 81/2008	0,53	0,59	0,45	0,50	0,40	0,45	0,45	0,41	0,42	0,55
c) Direzione Lavori, assistenza, liquidazione – Coordinatore in fase di esecuzione D.Lgs 81/2008	0,35	0,27	0,45	0,35	0,50	0,40	0,45	0,50	0,45	0,35

## CATEGORIE DI LAVORO

- a) Costruzioni rurali, industriali e civili;
- b) Costruzioni di carattere artistico-decorativo-monumentale, parchi e giardini;
- c) Costruzioni o parti strutturali in c.a.;
- d) Impianti industriali completi e impianti di servizi generali (impianti idrici, elettrici, telefonici, riscaldamento, sanitari, illuminazione, ventilazione, fognatura domestica, di distribuzione del freddo, ecc.);
- e) Impianti elettrici di grande portata (impianti termoelettrici, elettrochimica, centrali idroelettriche, ecc.);
- f) Macchine isolanti e loro parti;
- g) Strade, segnaletica e arredo urbano;
- h) Bonifiche, irrigazioni impianti idraulici;
- i) Impianti di provvista, condotta, distribuzione di acqua. Fognature urbane;
- j) Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.

## Art. 7 CORRELAZIONE AD ALTRE FORME DI INCENTIVO

- 1) Il compenso spettante ai dipendenti che prestino, parzialmente o interamente, la loro attività nei nuclei di lavoro è cumulabile con il salario accessorio contrattualmente destinato alla produttività collettiva e il miglioramento dei servizi.
- 2) Il limite massimo annuale personale di incentivo percepibile è posto al 50 % del "trattamento economico complessivo annuo lordo", anche nel caso di corresponsione da parte di più enti.

## Art. 8 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO



- 1) Il Dirigente provvede, successivamente alle verifiche di cui all'art. 5, alla trasmissione degli atti previsti agli organi competenti ed alla conseguente liquidazione dei rispettivi incentivi. L'incentivo viene liquidato inderogabilmente entro il mese successivo alla trasmissione degli atti previsti ed in funzione delle prestazioni svolte e certificate in base all'art. 5, nelle percentuali indicate nelle tabelle precedenti.
- 2) L'erogazione del fondo incentivante è riconosciuto soltanto quando i relativi progetti sono stati formalmente approvati e posti a base di gara.
- 3) Gli incentivi accumulati dai singoli dipendenti saranno erogati in busta paga entro il mese successivo all'atto di liquidazione.

## Art. 9 PENALITA'

- 1) Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lettera e), del D.lgs 163/2006, cioè il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo.

## Art. 10 ASSICURAZIONE

- 1) L'Amministrazione provvede a stipulare a sue spese le necessarie assicurazioni per i tecnici ai quali vengono affidati gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.



- 2) L'atto di nomina dei tecnici sopra descritti, dovrà essere inviato anche all'ufficio assicurazioni al fine di aggiornare la polizza assicurativa.
- 3) La conferma dell'avvenuta copertura assicurativa dovrà essere formalizzata in forma scritta ai vari lavoratori e dovrà decorrere dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte del comune.
- 4) La polizza coprirà i rischi e le responsabilità previste dalla normativa in materia.
- 5) Fino alla stipula di tale polizza assicurativa, l'Amministrazione Comunale assume ogni responsabilità civile a cui sono tenuti i dipendenti incaricati sopra descritti, senza diritto di rivalsa, con la sola esclusione dei casi di dolo o colpa grave.
- 6) Il personale tecnico dei gruppi di lavoro può accedere, con oneri a carico del singolo lavoratore, all'assicurazione stipulata dall'ente per la copertura dei danni provocati da colpa grave, previa individuazione da parte del dirigente responsabile dei nominativi da trasmettere all'ufficio competente dell'ente. Resta salva la copertura assicurativa a carico dell'ente per tutti gli altri rischi connessi all'attività.

#### Art. 11 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- 1) Le nuove normative in materia di lavori pubblici che disciplinano i corrispettivi e gli incentivi per la progettazione, integrano e sostituiscono la normativa indicata nel presente regolamento.

